

hebbono fede in lui quando li fero parta nella detta nave o navilio, ragione è, che l'habbino nel rendere de' conti, se il contrario non li potranno provare, come è detto, sia che habbi portato scrivano giurato, o nò: non li debba nuocere per la ragione di sopra detta. Imperò tuttavia che patrone di nave porti, o possa portare scrivano giurato a se, è assai discarico, che ogni patrone di nave o di navilio lo debba portar, se fare lo può. Per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

QUando i Partecipi d'una Nave costituiscano un Padrone, sia Partecipe o nò, dee questi navigare colla detta Nave, e procurar l'utile di quelli, osservando però sempre gli ordini da loro avuti. Facendo alcun guadagno, dee restituirlo a' Partecipi, salva però la mercede, che come a Padrone gli spetta, e la sua porzione, s'egli è anch'esso Partecipe, e facendo qualche perdita, deono a proprio conto riceverla i Partecipi; Quando però non possano provar colpa alcuna nel Padrone, che in tal caso sarà tenuto al risarcimento di tutta la perdita.

Quando poi conduca seco per iscrivano qualcuno, che non sia del numero de' Notai giurati, ponno i Partecipi costringer costui a giurare d'esercitar fedelmente la sua carica, poichè scrivendo egli al libro della Nave le spese, o le perdite, deve esser creduto, purchè non gli sia provato il contrario, nel quale caso, oltre la pena altrove stabilita, dovrà esso pagare tutte quelle spese, o perdite, che a conto de' Partecipi falsamente avrà scritte, e non avendo di che pagare, sarà per lui tenuto il Padrone.

Non conducendo però seco alcuno Scrivano, sarà sopra tutto ciò l'istesso Padrone creduto per suo giuramento; quando non venga provato il contrario.